



# Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

A.G. 355

Nota di verifica n. 461

13 dicembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	355
Titolo:	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Norma di riferimento:	articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154
Relatore per la Commissione di merito:	Librandi
Gruppo:	CI
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissioni competenti:	II Giustizia, XII Affari sociali

## Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 7 ottobre 2014 – reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (regolamento (UE) N. 649/2012 ).

L'articolo 2 della L. 154/2014 (Legge di delegazione europea 2013) delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articolo 1:</b> reca l'individuazione del campo di applicazione.	La <a href="#">relazione tecnica</a> nulla aggiunge al contenuto della norma.
<b>Articolo 2:</b> rinvia alle definizioni previste all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 649/2012 e individua le autorità nazionali, designate ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, nei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria provvede al coordinamento con le altre autorità nazionali	La <a href="#">relazione tecnica</a> nulla aggiunge al contenuto della norma.

<p>designate e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECRA) (articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorità designate dei Paesi membri UE.</p>	
<p><b>Articoli 3-8:</b> prevedono le sanzioni pecuniarie applicabili, rispettivamente, alle violazioni: degli obblighi in materia di notifica di esportazione trasmessa dalle parti agli altri paesi (art. 3); degli obblighi in tema di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche (art. 4); delle prescrizioni in materia di informazioni diverse dall'obbligo di notifica (art. 5); degli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito (art. 7); degli obblighi in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate (art. 8) nonché le sanzioni penali per violazioni in materia di esportazione di particolari sostanze chimiche (art. 6).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> nulla aggiunge al contenuto della norma segnalando che le sanzioni previste sono di nuova istituzione e non sono in vigore altri provvedimenti che prevedano sanzioni per le medesime fattispecie.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> detta norme in tema di attività di vigilanza nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni per l'attuazione del Regolamento. In particolare, si pone l'attività di vigilanza in capo alle Autorità designate nazionali (v. scheda relativa all'art. 2) e, nell'ambito delle loro competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di un coerente adeguamento del sistema di vigilanza tutti i soggetti coinvolti individuano le modalità di attuazione del regolamento secondo i principi dello sportello unico doganale (art. 4, comma 57, legge 350/2003 e D.P.C.M. n. 242/2010).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> ribadisce il contenuto della norma e sottolinea come l'effettività della clausola di invarianza finanziaria sia comunque garantita, dal momento che il Ministero della salute (e in particolare la Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge funzioni di prevenzione diretta alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento nei confronti delle sostanze pericolose) è competente in materia di applicazione del Regolamento (UE) n. 649/2012 e per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nonché del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). In particolare, il Ministero della salute raccorda le attività di vigilanza in materia di prodotti chimici già in essere.</p>
<p><b>Articolo 10:</b> rinvia, per quanto non previsto dal decreto in esame, alla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la norma.</p>
<p><b>Articolo 11:</b> prevede che un decreto del ministro della salute stabilisca le tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalle autorità designate nazionali per l'espletamento delle procedure di notifica di esportazione. Tali tariffe sono aggiornate ogni due anni.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> nulla aggiunge al contenuto della norma.</p>
<p><b>Articolo 12:</b> dispone l'abrogazione del D.lgs. 200/2011, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose".</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che l'attività sanzionatoria è da considerarsi compresa nell'attività di vigilanza del Ministero della salute, in quanto il costo del servizio è</p>

Si dispone altresì l'aggiornamento ogni due anni delle sanzioni pecuniarie previste dal presente schema e la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal provvedimento in esame, che saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato.

sinergicamente connesso al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ovvero al capitolo 4145 di tale amministrazione, denominato «Spese per l'attività concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - REACH». Pertanto, dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e più in generale, non viene meno il presupposto di invarianza finanziaria.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame predispongono un apparato sanzionatorio per le violazioni relative alla normativa in materia di esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Detta disciplina sostituisce ed integra il sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti europei: è infatti abrogato il D.lgs. 200/2011, relativo alla medesima materia. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che tali innovazioni non incidano sostanzialmente sul gettito atteso, in base alla vigente normativa, dalla disciplina sanzionatoria in questione.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento, irrogazione e riscossione non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 12. Sul punto, appare opportuna una conferma, anche in considerazione del fatto che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, alle attività di vigilanza nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedono anche, per quanto di rispettiva competenza, le strutture competenti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali, mentre, ai sensi del predetto articolo 12, i proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.